



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO REGIONALE SULLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRIGENTE GENERALE DEI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE STRUTTURE EQUIPARATE.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 12 novembre 2021

Si assegna il numero 11 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2021

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Articolo 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti della Giunta Regionale e delle strutture equiparate, nel rispetto della vigente normativa regionale, contrattuale, e della normativa in materia di anticorruzione, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2

(Organo competente al conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore al personale.

Articolo 3

(Criteri per il conferimento degli incarichi ed elementi di valutazione)

1. I candidati per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente regolamento devono essere in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, dal quale emergano, in quanto rilevanti ai fini della valutazione:

- a) adeguata capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi organizzativi complessi e dinamici;
- b) propensione all'individuazione delle decisioni appropriate e all'assunzione delle conseguenti responsabilità;
- c) attitudine all'innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- d) orientamento al miglioramento dei servizi, alla gestione del cambiamento e delle innovazioni;
- e) capacità relazionali interne ed esterne dell'amministrazione;
- f) negoziazione, comunicazione e interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente regolamento si tiene conto:

- a) del livello di complessità dell'articolazione amministrativa interessata e degli obiettivi di carattere strategico e gestionale richiesti alla medesima;
- b) delle attitudini, delle capacità professionali e organizzative possedute dai candidati, delle valutazioni e dei risultati ottenuti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza, delle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero o presso il settore privato, purché attinenti al conferimento dell'incarico come risultanti dai curricula dei candidati;
- c) delle pari opportunità;
- d) delle eventuali ulteriori specifiche competenze richieste, ai sensi dell'articolo 5 comma 2, in ragione degli incarichi da conferire.

3. La Giunta Regionale effettua la valutazione della rispondenza delle attitudini e capacità professionali del candidato alla direzione dell'articolazione amministrativa interessata e ai risultati attesi, individuando il destinatario mediante decisione discrezionale motivata.

Articolo 4

(Requisiti generali)

1. Possono essere destinatari dell'incarico i soggetti in possesso dei requisiti generali per l'accesso ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. In ogni caso non sono ammessi coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano incorsi in un provvedimento di destituzione o di licenziamento da parte di una Pubblica Amministrazione.

2. Costituisce, altresì, requisito necessario per la partecipazione alla procedura, il possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito

secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

3. Gli incarichi sono conferiti:

- a) ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale, con una anzianità di cinque anni nella qualifica dirigenziale;
- b) a dirigenti appartenenti al ruolo di una delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una anzianità di cinque anni nella qualifica dirigenziale;
- c) negli altri casi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 1) comprovato svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;
 - 2) in assenza della qualifica dirigenziale, particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile congiuntamente:
 - 2.1) dalla formazione universitaria e post-universitaria, per quest'ultima intendendo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole universitarie di specializzazione, ovvero ancora del diploma di master di secondo livello conseguito presso Università italiane o straniere;
 - 2.2) da pubblicazioni scientifiche coerenti con l'incarico oggetto di conferimento;
 - 2.3) da concrete e comprovate esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.
 - 3) provenienza dai settori della ricerca e della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 5

(Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale - Avviso interno)

1. Il Dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane approva e rende pubblico sul sito istituzionale apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale indica al dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane gli obiettivi di carattere strategico, le specifiche doti organizzative e manageriali, i requisiti professionali e culturali specifici richiesti per gli incarichi oggetto di avviso.
3. Con l'avviso di cui al comma 1 è reso noto il numero e la tipologia degli incarichi da conferire, nonché gli specifici requisiti e competenze dell'incarico, di cui al comma 2, ed è assegnato un termine non inferiore a sette giorni e non superiore a quindici giorni per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità dei candidati, corredate dal *curriculum vitae*.
4. Il procedimento che scaturisce dagli avvisi non determina la redazione e approvazione di una graduatoria.

Articolo 6

(Procedura di conferimento degli incarichi di livello generale - Istruttoria delle candidature e conferimento dell'incarico a dirigenti interni)

1. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane, sulla base da quanto autocertificato dai candidati, forma un elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 4.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale, nella pagina del dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane.
3. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane trasmette, all'Assessore al personale per le valutazioni della Giunta, l'elenco delle candidature

ammesse corredato dei *curricula vitae* dei candidati e di schede sintetiche con riferimento alle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'amministrazione regionale e agli altri incarichi svolti dai candidati, nonché ai titoli di studio posseduti e alle valutazioni ottenute.

4. In mancanza di candidature o nel caso in cui nessuno dei candidati risulti in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire, il Presidente con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale ha facoltà di conferire l'incarico, d'ufficio, anche a dirigenti interni che non abbiano proposto la propria candidatura, salva l'accettazione di questi ultimi.

Articolo 7

(Procedura di conferimento degli incarichi di livello generale a soggetti esterni)

1. Se, all'esito della procedura di cui all'articolo 6, in relazione al carattere apicale delle funzioni da assegnare e agli obiettivi di carattere strategico prefissati dall'organo di indirizzo politico, non sia stato individuato alcun candidato cui conferire l'incarico, la Giunta regionale richiede al dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane la predisposizione e la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, commi 5bis e 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane pubblica apposito avviso, con le modalità e termini di cui all'articolo 6.

3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane, forma:

- a) un elenco dei soli candidati che, in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 4, siano appartenenti al ruolo direttivo della Giunta regionale (funzionari categoria D);
- b) un elenco degli ulteriori candidati in possesso dei requisiti generali di cui al predetto articolo 4.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati sul sito istituzionale, nella pagina del dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane.

5. Il dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane trasmette, all'Assessore al personale per le valutazioni della Giunta, gli elenchi delle candidature ammesse, corredati dei *curricula vitae* dei candidati e di schede sintetiche con riferimento alle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'amministrazione regionale e agli altri incarichi svolti dai candidati, nonché ai titoli di studio posseduti e alle valutazioni ottenute. Gli elenchi trasmessi sono muniti dell'attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria degli incarichi da conferire, sui vincoli e sulle percentuali riferite alla dotazione organica previste dalla legge.

6. La Giunta regionale esamina preventivamente le candidature dei soggetti appartenenti al proprio ruolo direttivo e individua il candidato o i candidati da nominare secondo i criteri previsti all'articolo 3, demandando al Presidente della Giunta regionale il conferimento dell'incarico.

7. Ove non fosse individuato nessun candidato ai sensi del comma 6, la Giunta regionale esamina le ulteriori candidature e individua il candidato o i candidati da nominare secondo i criteri previsti all'articolo 3, demandando al Presidente della Giunta regionale il conferimento dell'incarico.

8. Ai fini del conferimento degli incarichi, il dipartimento regionale competente in materia di organizzazione e risorse umane, su richiesta della Giunta regionale, predispone e rende pubblico sul sito istituzionale un unico avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti interni, ai dipendenti appartenenti al proprio ruolo direttivo e ai soggetti esterni, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente alla valutazione delle candidature proposte dai dirigenti interni e successivamente a quelle dei dipendenti del proprio ruolo direttivo prima di procedere alla valutazione delle candidature esterne.

Articolo 8

(Contenuto del provvedimento di incarico)

1. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale individua l'oggetto e la durata dell'incarico ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31, nonché gli

elementi essenziali per la determinazione del trattamento economico nell'ambito delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

2. Con il medesimo provvedimento o con atto successivo sono assegnati al dirigente generale gli obiettivi da conseguire, riferiti ai programmi degli Organi di Governo; gli obiettivi sono modificati se nel corso del rapporto intervengono modificazioni dei predetti programmi.

3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede il contratto, stipulato dal dirigente competente, che indica la durata in conformità al provvedimento di conferimento, secondo le leggi vigenti.

4. Il contratto prevede altresì, quale causa di risoluzione automatica, la riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, che produca la soppressione, modificazione sostanziale o l'accorpamento dell'articolazione amministrativa interessata.

5. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Articolo 9

(Esclusioni)

1. Il presente regolamento non è applicabile:

- a) al conferimento dell'incarico di Capo Gabinetto;
- b) al conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
- c) al direttore generale della Stazione Unica Appaltante.

Articolo 10

(Affidamento di incarichi ad interim o di reggenza)

1. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, in caso di articolazioni amministrative della Giunta regionale prive della figura del dirigente generale titolare, possono essere conferiti incarichi temporanei ad *interim* o di reggenza a dirigenti in servizio in possesso dei necessari requisiti professionali.

2. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 non si applicano le procedure disciplinate dagli articoli 5, 6 e 7.

3. La durata degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative.

Articolo 11

(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 20 marzo 2015, n. 3, per come modificato ed integrato con i regolamenti regionali 31 marzo 2015, n. 4, 28 ottobre 2015, n. 14 e 24 aprile 2020, n. 4.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO